



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [Banca d'Italia](#). Pubblicato l'intervento di Sebastiano Laviola in materia di AML
- [Commissione UE](#). Pubblicata proposta di riforma del Regolamento SFDR
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato il secondo rapporto sulla stabilità finanziaria
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato provvedimento recante disposizioni in materia di procedure sanzionatorie

ALTRE NOTIZIE

- [Corte di Cassazione](#). Pubblicata sentenza in materia di sanzioni della Banca d'Italia per inadeguatezza della governance della SGR



HIGHLIGHTS

Banca d'Italia. Pubblicato l'intervento di Sebastiano Laviola in materia di AML

Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento del Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio, Sebastiano Laviola.

In particolare, nell'intervento è stato evidenziato come negli ultimi anni la Banca d'Italia ha rafforzato l'analisi e il monitoraggio dei rischi, rivedendo le proprie procedure, i propri modelli di valutazione e introducendo nuovi strumenti per rendere maggiormente incisiva la vigilanza. Infatti, al controllo dei singoli intermediari è stato affiancato un approccio tematico attraverso analisi cartolari e ispettive, che permette di analizzare trasversalmente rischi emergenti e tendenze evolutive dei presidi AML (*Anti-Money Laundering*).

Le analisi tematiche, oltre a consentire di individuare buone prassi al fine di supportare meglio il sistema nel miglioramento della qualità dei presidi AML, rafforzano il dialogo tra autorità di vigilanza e sistema finanziario promuovendo altresì una cultura di maggiore consapevolezza dei rischi di riciclaggio e di conformità con i relativi obblighi.

Al riguardo, sono stati esposti i risultati di tre analisi tematiche riguardanti:

- l'adozione di strumenti innovativi per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, si è rivelato un ausilio per la lotta al riciclaggio. Infatti, nuovi strumenti di identificazione della clientela a distanza, ma anche le tecniche di intelligenza artificiale e analisi dei dati, sono utili agli intermediari per adempiere ai loro obblighi sulla materia, soprattutto se tali tecnologie sono integrate in una strategia più ampia di trasformazione digitale dei controlli antiriciclaggio e con le giuste competenze e presidi organizzativi;
- l'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio è un elemento importante di valutazione sia per l'intermediario che lo conduce perché consente di avere una maggiore consapevolezza dei rischi cui l'attività lo espone così da poter strutturare presidi più adeguati, ma anche per l'autorità di supervisione che può calibrare la propria azione secondo un approccio basato sul rischio;
- l'evoluzione dei sistemi di monitoraggio transazionale si sono rivelati strumenti utili al fine di identificare potenziali comportamenti illeciti e, di conseguenza, promuovere un'efficace collaborazione attiva.

Infine, la seconda parte dell'intervento è relativa alla partecipazione della Banca d'Italia ai lavori normativi per il completamento del *single rulebook*. La Banca d'Italia ha continuato a svolgere un ruolo attivo anche nello sviluppo della regolamentazione europea, partecipando in modo significativo ai lavori dell'EBA per la risposta alla richiesta di *Opinione (Call for Advice)* formulata dalla Commissione europea nel 2024.

La risposta dell'EBA contiene le proposte di standard tecnici di regolamentazione (*Regulatory Technical Standards, RTS*) su aree cruciali della futura architettura europea sul contrasto del riciclaggio:

- le metodologie di valutazione del rischio, anche ai fini della selezione per la vigilanza diretta dell'AMLA;
- gli obblighi di adeguata verifica;
- il regime sanzionatorio.



Sono in corso presso l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) i lavori finalizzati alla redazione di ulteriori standard regolamentari e di linee guida, che nei prossimi anni, fino al 2027, daranno attuazione ad altri aspetti del nuovo quadro europeo e contribuiranno a renderlo pienamente operativo.

[Link al documento: clicca qui](#)

Commissione UE. Pubblicata proposta di riforma del Regolamento SFDR

La Commissione UE ha pubblicato una proposta di riforma del Regolamento (EU) 2019/2088 (SFDR) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, al fine di correggere le lacune emerse nella sua applicazione e rendere il quadro UE più semplice, efficace e più orientato agli investitori.

In particolare, la Commissione UE ha rilevato che, allo stato attuale, la SFRD:

- comporta un'informativa troppo lunga e complessa, che rende difficile per gli investitori comprendere e confrontare le caratteristiche ambientali o sociali (ESG) dei prodotti finanziari;
- in quanto utilizzato come sistema di etichettatura de facto, ha causato confusione, in particolare per gli investitori al dettaglio, e ha aumentato il rischio di *greenwashing* e vendite improprie.

Le norme oggetto di proposta di modifica si tradurranno in informazioni più semplici e più utilizzabili per gli investitori, consentendo loro di compiere scelte più informate. I fornitori di prodotti finanziari vedranno una riduzione degli obblighi di informativa, consentendo loro di ridurre i costi.

Gli elementi chiave della proposta di modifica presentata dalla Commissione UE comprendono:

- **informazioni semplificate:** la Commissione propone di sopprimere gli obblighi di informativa a livello di entità per i partecipanti ai mercati finanziari per quanto riguarda i principali indicatori di impatto negativo. In futuro, solo i principali partecipanti ai mercati finanziari (FMP) soggetti alle soglie aggiornate nell'ambito della CSRD dovranno comunicare il loro impatto sull'ambiente e sulla società;
- **riduzione degli obblighi informativi a livello di prodotto:** la Commissione propone altresì una riduzione delle comunicazioni a livello di prodotto, limitandole ai dati disponibili, comparabili e significativi. Ciò consentirà ai fornitori maggiore chiarezza e certezza su come progettare e presentare le caratteristiche o gli obiettivi di sostenibilità dei loro prodotti, rendendoli più pertinenti e comparabili per gli investitori. Le informative rivedute saranno inoltre più favorevoli al commercio al dettaglio, aiutando gli investitori al dettaglio a comprendere rapidamente e facilmente le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari.
- **un chiaro e semplice sistema di categorizzazione per i prodotti finanziari che presentano dichiarazioni ESG** che comprenderà tre categorie:
 - "categoria sostenibile": prodotti che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità (ad esempio, obiettivi climatici, ambientali o sociali), come gli investimenti in imprese o progetti che soddisfano già elevati standard di sostenibilità;



- “categoria di transizione”: prodotti che incanalano investimenti verso imprese e/o progetti che non sono ancora sostenibili, ma che si trovano su un percorso di transizione credibile, o investimenti che contribuiscono a migliorare, ad esempio, il clima, l'ambiente o le aree sociali;
- “categoria di base dell'ESG”: altri prodotti che integrano una varietà di approcci di investimento ESG ma non soddisfano i criteri delle sopra citate categorie di investimento sostenibili o di transizione (ad esempio, concentrandosi sui migliori risultati della categoria su una determinata metrica ESG, perseguendo rendimenti finanziari escludendo i peggiori risultati ESG).

La proposta della Commissione sarà ora sottoposta alla deliberazione del Parlamento e del Consiglio.

[Link al documento: clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicato il secondo rapporto sulla stabilità finanziaria

Banca d'Italia ha pubblicato il secondo rapporto sulla stabilità finanziaria 2025 (2/2025) da cui emerge che la stabilità finanziaria del Paese resta complessivamente solida, nonostante la perdurante incertezza elevata e le tensioni geopolitiche. Il rischio di correzioni improvvise è aumentato.

In particolare, in Italia i rischi per la stabilità finanziaria riconducibili a fattori interni permangono contenuti, mentre quelli connessi con l'instabilità internazionali non sono trascurabili.

La stabilità del quadro macrofinanziario beneficia della moderata ripresa del credito, della tenuta dei redditi da lavoro, della bassa disoccupazione, della prudente impostazione della politica di bilancio, del contenuto debito privato e della posizione creditoria netta sull'estero. Le prospettive di crescita restano tuttavia contenute.

Nel mercato immobiliare, non emergono segnali di sopravvalutazione. Infatti, i prezzi delle abitazioni sono saliti nel secondo trimestre, mentre quelli degli immobili commerciali sono rimasti sostanzialmente invariati.

I rischi connessi con la situazione finanziaria delle famiglie si sono mantenuti bassi, grazie all'aumento del reddito, alla crescita della ricchezza finanziaria nel primo semestre e in presenza di una riduzione dell'indebitamento in rapporto al reddito disponibile. L'elevata incertezza si riflette in una propensione al risparmio ancora superiore ai livelli pre-pandemici.

Le condizioni delle imprese si confermano mediamente buone, sostenute dalla redditività e da un indebitamento contenuto. Le conseguenze delle tensioni commerciali sono finora state limitate, tuttavia il settore rimane vulnerabile all'incertezza sulle prospettive economiche e alle possibili ripercussioni dei maggiori dazi e dei conflitti geopolitici.

Il sistema bancario resta complessivamente solido. Nel primo semestre la redditività e la patrimonializzazione si sono mantenute elevate; le condizioni di liquidità sono ancora equilibrate e la qualità del credito non è peggiorata. In prospettiva, la sostenibilità degli attuali livelli di redditività potrebbe risentire della flessione del margine di interesse; in un contesto incerto e con prospettive di crescita contenute sussistono inoltre rischi



per la qualità degli attivi. L'esposizione alle minacce cibernetiche e operative è considerata un'area di rischio rilevante.

Nel secondo e nel terzo trimestre il patrimonio dei fondi comuni italiani è cresciuto e la raccolta netta è risultata positiva. Le vulnerabilità del settore del risparmio gestito restano limitate.

Infine, il Rapporto di Banca d'Italia include cinque approfondimenti tematici:

- il primo descrive l'evoluzione del quadro regolamentare relativo alle *stablecoins* in Europa e negli Stati Uniti e illustra i rischi derivanti da un loro sviluppo incontrollato;
- nel secondo si valuta che l'effetto dell'esposizione ai rischi idrogeologici sul merito di credito delle imprese è moderato, e può essere ridotto attraverso un aumento delle coperture assicurative;
- nel terzo riquadro si mostra come il recente *stress test* condotto dalla Vigilanza sulle banche meno significative abbia messo in evidenza una complessiva capacità di tenuta di questi intermediari in uno scenario avverso;
- nel quarto si descrivono i recenti sviluppi della disciplina europea in tema di gestione delle crisi bancarie, con particolare riferimento a quelle degli intermediari di piccola e media dimensione;
- nell'ultimo riquadro si analizza il mercato del *crowdfunding* nel nostro paese; l'azione della Banca d'Italia è orientata a vigilare sul rispetto dei criteri di gestione sana e prudente degli operatori e sui potenziali rischi per la stabilità finanziaria.

[Link al documento: clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicato provvedimento recante disposizioni in materia di procedure sanzionatorie

Banca d'Italia ha pubblicato il provvedimento in materia di procedure sanzionatorie, in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazioni statistiche ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1917 della BCE.

In particolare, il Regolamento assegna alle banche centrali nazionali specifiche competenze in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti da regolamenti e decisioni della BCE con riferimento all'approvazione e monitoraggio dell'attuazione degli eventuali piani correttivi presentati in seguito all'invio di una notifica per presunta infrazione cumulativa.

Banca d'Italia, in relazione al ruolo di assistenza alla BCE nella raccolta di informazioni statistiche prodotte dagli intermediari italiani, ha assunto delle specifiche competenze:

- monitora l'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica degli intermediari aventi sede legale in Italia e delle succursali di intermediari esteri stabilite in Italia;
- in caso di inosservanza degli stessi, registra le presunte infrazioni, le segnala alla BCE e le notifica all'intermediario;



- in caso di notifica dell'infrazione che indichi al segnalante la possibilità di presentare un piano correttivo, decide sull'approvazione del piano e ne monitora l'attuazione;
- nei casi previsti dal Regolamento, valuta l'avvio di una procedura sanzionatoria;
- in caso di avvio di una procedura su propria iniziativa o su richiesta della BCE, svolge le attività di notifica e di istruttoria e invia una proposta alla BCE per l'eventuale applicazione di una sanzione.

Pertanto, le disposizioni oggetto del provvedimento di Banca d'Italia, attuano le regole stabilite dal Regolamento (UE) 2022/1917 della BCE e definiscono gli aspetti di dettaglio relativi all'ambito delle competenze assegnate alla Banca d'Italia in materia di procedure da adottare in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 271 del 21 novembre 2025.

[Link al documento: clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

[Corte di Cassazione. Pubblicata sentenza in materia di sanzioni della Banca d'Italia per inadeguatezza della governance della SGR](#)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28100 del 22 ottobre 2025 (Pres. A. Carrato, Rel. L. Varrone), si è pronunciata in tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia per inadeguatezza della *governance* degli enti vigilati.

In particolare, l'ordinanza trae origine dal caso che ha visto il direttore generale di una SGR sanzionato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 190**bis** TUF, per aver contribuito in modo rilevante alla violazione, da parte della società, della normativa in materia di *governance*, organizzazione e controlli interni.

Secondo la Banca d'Italia, in un assetto organizzativo privo di adeguati controlli e con poteri accentrati nell'amministratore e nel direttore, quest'ultimo aveva inciso sul rischio aziendale determinando l'adesione della SGR ad iniziative prive di un'adeguata ponderazione.

Il direttore generale proponeva opposizione avverso la sanzione comminata da Banca d'Italia dinnanzi alla Corte d'appello di Venezia, la quale accoglieva il ricorso ritenendo che la condotta contestata non rientrasse nel perimetro ricompreso nella fattispecie di cui all'art. 190**bis** TUF vigente *ratione temporis*.

Tuttavia, l'Autorità di vigilanza ha impugnato, con successo, la sentenza d'appello dinnanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che le regole prudenziali *"non si limitano ad imporre la mera predisposizione di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale, in modo che la violazione di questa disciplina consisterebbe sostanzialmente nella sola omessa dotazione di tale organizzazione, ma riguardano il concreto funzionamento di quelle strutture organizzative, imponendo esplicitamente all'organo con funzione di gestione di attuare correttamente le delibere dell'organo di supervisione strategica"*.



Secondo Banca d'Italia, infatti, il compimento degli atti dell'amministratore delegato e del direttore generale (soggetti che, nel sistema tradizionale, svolgono le funzioni di gestione) che eccedano le deleghe conferite dal consiglio di amministrazione (ovvero l'organo con funzione di supervisione strategica) *"costituisce di per sé una grave violazione della disciplina prudenziale di riferimento, in quanto il compimento di atti ultra vires aggira qualunque meccanismo di contenimento dei rischi e, anzi, ne pregiudica in radice il funzionamento, soprattutto quando proviene dai soggetti posti al vertice della catena organizzativa della società"*.

Infine, per l'Autorità, la *"violazione da parte del direttore generale dei doveri di corretta attuazione delle deleghe conferite dal consiglio [...] integrerebbe una condotta sanzionabile ai sensi degli artt. 190-bis e 190 t.u.f. essendo anche fonte di responsabilità civile e non potendosi ammettere una tutela degli interessi pubblici meno incisiva"*.

La Corte di Cassazione, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha accolto le censure di Banca d'Italia, evidenziando come i giudici d'appello hanno erroneamente ritenuto che la condotta non integri una violazione della normativa regolamentare in materia di *governance*, organizzazione e controlli interni degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva, ma che, invece, la condotta sanzionata dall'art. 190bis TUF consista solo nell'omessa dotazione di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale dell'ente.

[Link al documento: clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	+39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
--------	--	--------------------------------------

ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma-rm@rplt.it	+39 06 977451 roma@rplt.it
------	---	-------------------------------

TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
--------	--	--

BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.i	
---------	--	--

BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
---------------	--	--

AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	
-------	---	--

